



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

VERBALE COPIA  
DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Numero 78 del 06-11-2014**

Oggetto: Approvazione modifica del regolamento generale delle entrate

L'anno **duemilaquattordici**, il giorno **sei** del mese di **novembre** in San Cataldo e nella residenza Municipale, il Consiglio Comunale, convocato nei modi e termini di legge, si è riunito in seduta **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione, per deliberare sul punto iscritto all'ordine del giorno e specificato in oggetto. Alla trattazione dell'argomento sopra citato, risultano presenti i seguenti Consiglieri:

FASCIANA ALICE	A	GIAMPORCARO GRAZIA	P
PIRRELLO SALVATORE MARIA	P	ARCARESE SERENA	A
CALABRESE ENZO	P	SCALZO ELISA	P
VALENTI VALERIA GIORGIA	P	CARAMIA MICHELE	P
LA FERRERA FLAVIA	P	MISTRETTA EPIFANIO	P
GUTTILLA MARIANNA	P	NARO ROBERTA	A
GIAMMUSSO PAOLA	P	RANDAZZO ARIANNA	P
FAVATA FELICE	P	PANTANO CARMELO	P
NARO PIO DOMENICO	P	CAPIZZI SALVATORE	P
MACALUSO ANGELO	P	CASALE GAETANO	P

Pertanto, su n. **20** consiglieri comunali in carica, ne risultano presenti n. **17** e assenti n. **3**.

---



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

Assume la Presidenza il Signor Mistretta Epifanio , in qualità di Vice Presidente del Consiglio Comunale.

Partecipa con funzioni di segretario il Dott. Andrea Varveri in qualità di Segretario Generale del Comune di San Cataldo.

Partecipano alla riunione consiliare, ai sensi dell'art.20, comma 3°, della L.R. 26.08.1992 n. 7 il Sindaco Dr . Modaffari Giampiero nonché l'assessore , Maria Concetta Naro , Dott. La Rosa Angelo

Scrutatori di seduta sono i seguenti consiglieri : Naro Pio ,Casale e Pirrello .

Il Presidente introduce il 5° punto posto all'o.d.g di pari oggetto del presente atto di deliberazione Il testo viene di seguito riportato :

\*\*\*\*\*

Testo proposta

\*\*\*\*\*

VISTA LA SEGUENTE PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

**IL DIRIGENTE** della Ripartizione II^, sulla scorta delle indicazioni fornite dall'Amministrazione Comunale, propone alla G.M. la seguente deliberazione:

**RICHIAMATO** il vigente regolamento comunale generale delle entrate approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 74 del 25.05.2009 e s.m.i.;

**VISTO** l'articolo 19 del su citato regolamento concernente la sospensione e la dilazione del versamento , in particolare il comma 3 che testualmente così recita: " Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 24";

**RILEVATO** che rispetto a quelle stabilite nell'articolo 19 del vigente regolamento, sono pervenute da parte dei contribuenti al servizio Entrate richieste di rateizzazioni per un numero di rate maggiori, anche a causa della congiuntura economica sfavorevole ;

**CHE** di recente con il Dl 69/2013, convertito in legge 98/2013, è stata modificata la normativa riguardante i pagamenti rateali delle somme iscritte a ruolo, prevedendo un piano di rateizzazione fino a 120 rate mensili (10 anni ) per i debiti iscritti a ruolo, qualora il debitore si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica;

**RAVVISATA**, pertanto, la necessità di modificare la disposizione regolamentare vigente concernente il pagamento rateale, per le argomentazioni di cui sopra, per venire incontro alle richieste avanzate dai contribuenti in difficoltà, consentendo il pagamento rateale degli importi dovuti dai contribuenti per tutte le entrate comunali per un periodo massimo di cinque anni, da graduare secondo gli importi dovuti dagli stessi;



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

**VISTO** il decreto del ministro dell'interno del 18.07.2014, che ha differito il termine per l'approvazione del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario al 30.09.2014

**RICHIAMATO**, altresì, il nuovo regolamento comunale che disciplina l'imposta IUC comprendente la TARI, la TASI e l' IMU;

**CONSIDERATO** che in tale regolamento vengono fissati gli importi minimi annui al di sotto dei quali i contribuenti non sono tenuti al pagamento dei tributi in questione, pari a € 10,00;

**RITENUTO** di modificare pertanto l'articolo 21 del vigente regolamento comunale sulle varie entrate concernente gli importi minimi della TARI, TASI e IMU, COSAP e CIMP rimandando gli stessi ai regolamenti che disciplinano le singole entrate;

**VISTO** il vigente regolamento di contabilità;

**VISTO** lo Statuto dell'Ente.

**PROPONE** alla Giunta Municipale

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati, di adottare le seguenti statuizioni.

a) Proporre al Consiglio Comunale di modificare l'art. 19 del regolamento generale delle Entrate Comunali sostituendo le parole "24 " con "60 rate mensili , e aggiungendo : per un numero massimo di 12 rate mensili per un importo massimo di 1.000,00, per un numero massimo di 24 rate mensili per un importo massimo di 5.000,00 e per un numero massimo di 60 rate per debiti di entità superiore"

b) Proporre al Consiglio Comunale di modificare l' art. 21 del regolamento comunale sulle entrate sostituendo quello in vigore nel seguente modo:

1. Il limite di esonero dal versamento dei tributi IUC : TARI, TASI E IMU e della COSAP e CIMP è stabilito nei regolamenti che disciplinano le singole entrate;

c) Sottoporre la presente proposta all'esame della competente Commissione Consiliare Permanente e del Collegio dei Revisori, per il parere di rito;

d) Dare atto che allorquando la modifica regolamentare proposta sarà approvata dal Consiglio Comunale la deliberazione consiliare dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, per l'omologazione ai sensi dell'art. 52 - comma 2 del D.Lg.vo 446/97 e dovrà essere resa pubblica mediante avviso nella G.U.R.I.;

e) Dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12 - comma 2 - L.R. 44/91 attesa l'urgenza da sottoporre la stessa all'esame del C.C.

f) Trasmettere a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, dell'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 e dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97, la presente deliberazione ed il regolamento al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle finanze, entro il termine di 30 giorni dalla sua esecutività, o comunque entro il termine di 30 giorni dalla scadenza del termine per l'approvazione del bilancio di previsione, secondo le modalità appositamente previste;

g) Il presente regolamento esplicherà la sua efficacia a partire dal 01 gennaio 2014



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

- h) di pubblicare la Deliberazione Consiliare sul sito istituzionale del Comune;  
i) dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, attesa l'urgenza a provvedere.

**IL PROPONENTE**

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo

**Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA**

Si esprime parere favorevole attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi degli artt. 49, Comma 1 e 147 bis, Comma 1, del D.L.vo 267/2000, come novellato dall'art.3, Comma 1 del D.L.vo 174/2012, convertito con modificazioni nella Legge 213/2012.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO**

F.to Dott. Cirrito Elio Angelo

Il Sindaco illustra il nuovo regolamento evidenzia che questo nuovo regolamento prevede di portare da 24 a 40 le rate per il pagamento dei tributi .

Intervenire il consigliere La Ferrera chiede se è possibile portare le rate a 120 e pertanto portare il pagamento da 5 a 10 anni .

Viene chiesto un parere tecnico da parte del Dirigente dei Servizi Finanziari Dott. Elio Cirrito il quale afferma che la proposta fatta dal consigliere La Ferrera potrebbe portare meno risorse per l'Ente ma dall'altro lato potrebbe anche incoraggiare i cittadini a pagare e comunque è prematuro fare delle previsioni adesso.

I consiglieri di opposizione chiedono cinque minuti di sospensione .

Il Presidente mette a votazione per alzata di mano la richiesta dei consiglieri .

ASSENTI 3 (Fasciana , Arcarese e Naro Roberta )

PRESENTI 17

FAVOREVOLI 17 (Casale, Capizzi, Pantano ,Randazzo,Mistretta,Caramia, Scalzo, Giamporcaro,Macaluso, Naro Pio Calabrese , Valenti, La Ferrera , Guttilla, Giammusso, Favata , Pirrello )

**Approvata all'unanimità dei presenti e votanti**

I lavori consiliari sono sospesi . Sono le ore 20, 40

Alle ore 20,50 riprendono i lavori consiliari. Il Presidente procede nuovamente all'appello nominale e constata che sono presenti in aula 17 consiglieri su 20 assenti 3 ( Fasciana , Naro Roberta e Arcarese Serena)

Si registrano i seguenti interventi



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

Il consigliere Valenti comunica , a nome di tutta l'opposizione , che si asterranno dalla votazione con l'impegno di presentare al più presto un emendamento alla proposta .

Il Presidente legge i seguenti pareri :

**PARERE COLLEGIO DEI REVISORI : FAVOREVOLE**

PARERE II^ COMMISSIONE

Consigliere Fasciana FAVOREVOLE se emendato

Consigliere Valenti G. FAVOREVOLE se emendato

Consigliere Macaluso Angelo FAVOREVOLE

Non si registrano altri interventi

Indi il Presidente mette a votazione , per alzata di mano , la proposta sopra riportata , il cui esito viene di seguito riportato :

ASSENTI 3 Fasciana , Arcarese e Naro Roberta )

PRESENTI 17

FAVOREVOLI 10(Casale, Capizzi, Pantano ,Randazzo,Mistretta,Caramia, Scalzo, Giamporcaro,Macaluso, Naro Pio)

Astenuti 7 ( Calabrese , Valenti, La Ferrera , Guttilla, Giammusso, Favata , Pirrello )

**La proposta è approvata a maggioranza .**

**Si passa alla votazione , per alzata di mano , dell'IMMEDIATA ESECUTIVITA' L'esito è riportato di seguito .**

ASSENTI 3 Fasciana , Arcarese e Naro Roberta )

PRESENTI 17

FAVOREVOLI 10 (Casale, Capizzi, Pantano Randazzo, Mistretta ,Caramia, Scalzo, Giamporcaro, Macaluso, Naro Pio)

Astenuti 7 ( Calabrese , Valenti, La Ferrera , Guttilla, Giammusso, Favata , Pirrello )

**Approvata a maggioranza .**



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

Indi

**IL CONSIGLIO**

Vista la proposta di deliberazione sopra riportata e munita dei prescritti pareri di cui alla legge n.142/90 così come applicata in Sicilia con L.R. n.48/91;

Ritenuta la stessa meritevole di approvazione e di farla propria con la narrativa, motivazione e dispositivo;

Visto l'O.R.EE.LL.;

**DELIBERA**

Approvare la proposta di deliberazione sopra riportata facendola propria con la narrativa, motivazione, dispositivo che qui si intendono integralmente trascritti.

oooooooooooo

Testo regolamento



**Regolamento generale delle Entrate**

COMUNE DI SAN CATALDO  
(Provincia di Caltanissetta)

INDICE

**Capo Primo**

OGGETTO DEL REGOLAMENTO. FINALITA'



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

Art. 1 Oggetto del Regolamento

Art.2 Finalità

**Capo Secondo**

DEFINIZIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Art.3 Definizione delle entrate tributarie

Art.4 Definizione delle entrate patrimoniali

**Capo Terzo**

DETERMINAZIONE DI ALIQUOTE E TARIFFE. AGEVOLAZIONI, RIDUZIONI, ESENZIONI ED ESCLUSIONI

Art.5 Determinazione delle aliquote e delle tariffe

Art.6 Agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

**Capo Quarto**

GESTIONE ED ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.7 Forme di gestione delle entrate

Art.8 Funzionario responsabile per la gestione dei tributi locali

Art.9 Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

Art.10 Dichiarazioni tributarie

Art.11 Attività di verifica e controllo

Art.12 Diritto di interpello

Art.13 Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

Art.14 Sanzioni

Art.15 Interessi

Art.16 Compensazioni

**Capo Quinto**

CONTENZIOSO

Art.17 Contenzioso tributario

**Capo Sesto**

RISCOSSIONE. SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO. RIMBORSI.  
LIMITI DI ESENZIONE

Art.18 Riscossione



- 
- Art.19 Sospensione e dilazione del versamento  
Art.20 Rimborsi  
Art.21 Importi minimi  
Art. 22 Potenziamento ufficio tributi  
Art. 23 Compenso messi notificatori comunali tributari

### **Capo Settimo**

#### DISPOSIZIONI FINALI

- Art.24 Disposizioni finali

#### Art.1

Oggetto del regolamento

1. Nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art.52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, il presente regolamento disciplina le entrate proprie, sia tributarie sia patrimoniali, del Comune di San Cataldo con esclusione dei trasferimenti statali, regionali e provinciali.

#### Art.2

Finalità

1. Le norme del regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo delle proprie entrate, in osservanza dei principi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.

#### Art.3

Definizione delle entrate tributarie

1. Per entrate tributarie s'intendono i tributi di competenza del Comune, individuati con legge dello Stato in attuazione della riserva prevista dall'art. 23 della Costituzione, con esclusione dei trasferimenti di quote dei tributi erariali, regionali e provinciali.

#### Art. 4

Definizione delle entrate patrimoniali

1. Costituiscono entrate di natura patrimoniale tutte quelle che non rientrano nel precedente articolo, quali canoni e proventi per l'uso e il godimento dei beni comunali, corrispettivi e tariffe per la fornitura di beni e per la prestazione di servizi ed in genere ogni altra risorsa la cui titolarità spetta al Comune.





# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

---

## Art.5

Determinazione delle aliquote e delle tariffe

1. Il Comune determina, entro il termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, le aliquote e le tariffe delle proprie entrate nel rispetto del limite massimo stabilito dalla legge.
2. Se le norme che disciplinano le singole entrate non stabiliscono diversamente, in caso di mancata approvazione nei termini di cui al comma precedente, s'intendono prorogate le aliquote e le tariffe vigenti.

## Art.6

A agevolazioni, riduzioni, esenzioni ed esclusioni

1. Nel rispetto della normativa vigente ed in ossequio al principio dell'autonomia, il Comune, per ogni singola fattispecie impositiva e per ciascuna tipologia di entrata, determina le agevolazioni, le riduzioni, le esenzioni e le esclusioni in sede di adozione di ogni specifico regolamento.

## Art.7

Forme di gestione delle entrate

1. "La gestione delle entrate comunali è esercitata in una delle forme previste dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e dagli articoli da 112 a 116 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e secondo i principi dell'art. 23 bis del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito dalla legge 06 agosto 2008, n. 133."
2. La forma di gestione prescelta per le entrate deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità, efficienza e fruizione per i cittadini in condizione di eguaglianza.
3. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.
4. È esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e dei loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

## Art.8

Funzionario Responsabile per la gestione dei tributi locali.

1. Per ogni tributo di competenza dell'Ente, il Comune designa un "Funzionario Responsabile", scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità, attitudine e titolo di studio, al quale è affidata ogni attività organizzativa e gestionale attinente il tributo stesso.
2. In particolare il Funzionario Responsabile:



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

- 
- a) cura, nell'ambito della gestione del tributo, l'organizzazione dell'ufficio, la ricezione delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni, le riscossioni, l'informazione ai contribuenti, il controllo, la liquidazione, l'accertamento e l'applicazione delle sanzioni;
  - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione ordinaria e coattiva ovvero sottoscrive le ingiunzioni di pagamento;
  - c) cura il contenzioso tributario;
  - d) dispone i rimborsi;
  - e) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
  - f) esercita ogni altra attività, prevista dalla legge o dal regolamento, necessaria per l'applicazione del tributo.

## Art.9

### Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

1. Sono responsabili delle singole entrate non tributarie del Comune i Funzionari dei diversi settori ai quali le stesse sono affidate nel Piano Esecutivo di Gestione.

## Art.10

### Dichiarazioni tributarie

1. Il soggetto passivo del tributo, ovvero chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e con le modalità stabilite dalla legge o dal regolamento.
2. In caso di presentazione della dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende omessa la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.
3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carico al momento della regolarizzazione.



#### Art.11

##### Attività di verifica e controllo

1. È obbligo degli uffici comunali competenti verificare che quanto dichiarato e corrisposto dal contribuente, a titolo di tributi, canoni o corrispettivi, corrisponda agli effettivi parametri di capacità contributiva o di utilizzo o godimento dei beni o dei servizi pubblici.
2. A tal fine i responsabili di ciascuna entrata provvedono al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni, delle denunce, delle comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente dalle leggi ovvero dai regolamenti che disciplinano le singole entrate.
3. Nell'esercizio dell'attività istruttoria, trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n.241 con esclusione delle norme di cui agli articoli da 7 a 13.
4. In particolare il funzionario responsabile deve evitare ogni spreco nell'utilizzazione dei mezzi in dotazione, utilizzare in modo razionale risorse umane, finanziarie e strumentali, semplificare le procedure ed ottimizzare i risultati.
5. Il funzionario, quando non sussistono prove certe (anche se suscettibili di prova contraria) dell'inadempimento, può invitare il contribuente a fornire chiarimenti, adeguandosi nelle forme a quanto eventualmente previsto nella disciplina di legge relativa a ciascuna entrata, prima di emettere un provvedimento accertativo sanzionatorio.
6. I controlli sono effettuati sulla base dei criteri individuati dalla Giunta Comunale in sede di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione ovvero con delibera successiva nella quale si dà atto che le risorse assegnate risultano congrue rispetto agli obiettivi da raggiungere in relazione all'attività in argomento.

#### Art.12

##### Diritto di interpello

1. Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo in materia di tributaria.
2. Le richieste devono avere ad oggetto casi concreti e riguardare in modo specifico la posizione personale dell'istante.
3. L'istanza dovrà contenere l'indicazione del quesito da sottoporre al Comune e dovrà inoltre essere corredata dalla documentazione utile alla soluzione dello stesso.
4. Il contribuente con la propria istanza dovrà altresì indicare l'interpretazione che ritiene corretta.



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

5. Il Comune dovrà rispondere nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla presentazione dell'istanza.
6. Qualora la risposta del Comune dovesse pervenire a conoscenza del contribuente oltre il termine di cui al comma precedente, e nel caso in cui detta risposta dovesse differire dall'interpretazione indicata dal contribuente, non saranno applicabili sanzioni ed interessi per eventuali violazioni commesse dal contribuente medesimo nell'arco di tempo compreso tra il termine indicato al comma precedente e quello in cui il contribuente ha conoscenza della risposta tardiva.
7. Il Comune può mutare orientamento rispetto al parere comunicato al contribuente ai sensi dei commi precedenti.
8. Il mutamento di parere non può che avvenire sulla base di circostanze obiettive e debitamente motivate, e dovrà inoltre essere comunicato per iscritto al contribuente.
9. Non saranno applicabili sanzioni ed interessi per le eventuali violazioni commesse dal contribuente fino alla data in cui lo stesso ha conoscenza del mutamento di parere.
10. La presentazione dell'istanza di interpello non produce effetto alcuno sulla decorrenza dei termini di impugnativa nonché sulle scadenze previste per gli adempimenti tributari.
11. La risposta del Comune vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente.
12. Qualunque atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità della risposta è nullo.
13. La competenza a gestire le procedure di interpello spetta al funzionario responsabile del tributo cui l'interpello si riferisce.
14. Il funzionario responsabile, allo scopo di meglio precisare e chiarire il quesito proposto, ha il potere di richiedere ulteriori informazioni e documenti al contribuente.
15. La comunicazione della richiesta di cui al comma precedente sospende il decorso del termine di cui al comma 5 del presente articolo che riprende a decorrere dopo l'avvenuta ricezione dei documenti e/o informazioni.

## Art.13

Attività di liquidazione, accertamento e rettifica delle entrate tributarie e patrimoniali

1. L'attività di liquidazione delle entrate tributarie e patrimoniali è svolta nel rispetto dei termini di decadenza e di prescrizione previsti dalle norme che disciplinano le stesse ed è informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità ed economicità delle procedure.
2. Presso l'ufficio competente potrà essere istituito apposito sportello abilitato a fornire ai cittadini tutte le informazioni ed i chiarimenti necessari relativamente alle entrate liquidate.



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

3. Per le entrate tributarie per le quali vige l'obbligo della autoliquidazione sarà cura del Comune comunicare i termini e le modalità degli adempimenti previsti negli appositi regolamenti.
4. Per le entrate tributarie per le quali sia previsto per legge il provvedimento di accertamento, questo dovrà avere la forma scritta con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, comunque, di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini della esatta individuazione del debito (presupposto del tributo, importo da pagare, termine e modalità di pagamento, ufficio e modalità per l'acquisizione delle informazioni, termine e organo per il riesame in autotutela, termine e organo competente a ricevere l'eventuale impugnativa del contribuente).
5. Per le entrate patrimoniali sarà cura del Comune indicare i termini e le modalità degli adempimenti specificandoli negli appositi regolamenti.
6. Le comunicazioni dei relativi avvisi devono essere notificate a mezzo di messo incaricato o con raccomandata postale con avviso di ricevimento.
7. Nel caso di affidamento del servizio ad uno dei soggetti di cui all'art.52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, l'attività di liquidazione è svolta dallo stesso soggetto in conformità del disciplinare che regola il suo rapporto con il Comune.

## Art.14

### Sanzioni

1. Nel caso di inadempienza del contribuente in materia di tributi locali si applicano le sanzioni amministrative previste dai decreti legislativi del 18 dicembre 1997, numeri 471, 472 e 473 e successive modifiche ed integrazioni.
2. L'irrogazione delle sanzioni è demandata al funzionario responsabile della singola entrata ed è effettuata in rispetto dei principi stabiliti dagli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472.
3. Le sanzioni relative alle entrate non tributarie sono previste nei regolamenti di ogni singola entrata.

## Art.15

### Interessi

1. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale.
2. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
3. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno.

## Art.16

### Compensazione



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

1. I contribuenti possono compensare i propri crediti con gli importi dovuti al comune nell'ambito dello stesso tributo comunale o canone.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il contribuente dovrà presentare al responsabile del tributo per il quale è dovuto il versamento apposita istanza contenente la volontà di adempiere, in tutto o in parte, all'obbligazione tributaria utilizzando il credito vantato. L'istanza dovrà contenere, tra l'altro, l'indicazione esatta del credito e l'importo che si intende utilizzare per la compensazione.
3. L'istanza prevista al comma 2 deve essere presentata almeno 60 giorni prima della data prevista per il pagamento del tributo.
4. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede ad emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

## Art.17

### Contenzioso tributario

1. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, Decreto legislativo 546/92, come modificato dall'art. 3/bis D.L. 31/03/2005 n. 44 la legittimazione processuale è attribuita oltre che al Legale Rappresentante dell'Ente anche al Dirigente del Settore Tributi, .
2. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'Ente.

## Art.18

### Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite l'agente del servizio di riscossione tributi, la tesoreria comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche ed istituti di credito convenzionati.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.602, se affidate agli agenti del servizio di riscossione, ovvero secondo quella indicata dal regio decreto 14 aprile 1910, n.639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti.
3. In caso di gestione in economia delle proprie entrate, sia tributarie sia patrimoniali ivi comprese le sanzioni amministrative, il Comune dopo la notifica delle richieste di pagamento, degli atti di accertamento, ove previsti, degli atti di irrogazione delle sanzioni e delle ingiunzioni di pagamento, può affidare a terzi, nel rispetto della normativa in vigore al momento dell'affidamento, le procedure esecutive per il recupero dei propri crediti.
4. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'economista o di altri agenti contabili.

## Art.19

### Sospensione e dilazione del versamento

1. Con delibera dell'Organo competente secondo l'Ordinamento regionale degli Enti Locali, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere



# COMUNE DI SAN CATALDO

Provincia di Caltanissetta

sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali.

2. L'organo competente secondo l'ordinamento regionale degli Enti Locali, può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti dei singoli tributi, nel caso in cui non si siano potuti rispettare i termini per oggettive difficoltà derivanti da cause esterne e del tutto indipendenti dalla volontà dei contribuenti.

3. Il funzionario responsabile di ciascuna entrata può disporre, su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di entrate arretrate comprese eventuali sanzioni ed interessi, il pagamento delle medesime in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 60 rate, e precisamente per un numero massimo di 12 rate per un importo massimo di 1.000,00, per un numero massimo di 24 rate per un importo massimo di 5.000,00 e per un importo massimo di 60 rate per debiti di entità superiore"

4. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3, il contribuente, in allegato all'istanza di rateizzazione, dovrà presentare copia della documentazione attestante i redditi conseguiti da tutti i componenti del proprio nucleo familiare riferiti all'anno precedente a quello nel corso del quale è stata notificata la richiesta di pagamento.

5. In caso di dilazione per comprovate difficoltà economiche, su ciascuna rata, a partire dalla seconda, vanno applicati gli interessi nella misura indicata nel precedente art.15. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta. Per le somme di ammontare superiore ad € 5.000,00 (cinquemila/00) ai fini della concessione della rateizzazione, il funzionario responsabile, valutate le condizioni soggettive ed oggettive nonché l'entità della somma dovuta, può richiedere la prestazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa pari all'importo da rateizzare.

6. Le dilazioni di pagamento disciplinate dai commi 3 e 4 del presente articolo, possono essere concesse soltanto nel caso in cui non siano già iniziate le procedure esecutive a seguito della notifica del ruolo coattivo ovvero dell'ingiunzione di pagamento.

## Art. 20

### Rimborsi

1. Il rimborso di un tributo o di altra entrata versata e risultata non dovuta è disposta dal responsabile del servizio su richiesta del cittadino o d'ufficio.

2. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata della documentazione dell'avvenuto pagamento e si deve presentare entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

3. In deroga a eventuali termini di decadenza disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre, nel termine di prescrizione decennale, il rimborso di somme dovute ad altro Comune ed erroneamente riscosse dall'Ente. Ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata al contribuente



---

Art.21

**Importi minimi**

Il limite di esonero dal versamento dei tributi IUC : TARI, TASI E IMU e della COSAP e CIMP è stabilito nei regolamenti che disciplinano le singole entrate;

Articolo 22

Compenso incentivante al personale addetto

La Giunta Comunale, nella sua potestà di indirizzo di controllo e di accertamento delle entrate, istituisce, in relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p), del D. Lgs. 15.12.1997 n. 446, nel bilancio di previsione, un fondo speciale nella misura di cui in appresso, finalizzato al potenziamento dei servizi tributari.

Il fondo di cui sopra è alimentato, annualmente, con l'accantonamento del 30 per cento della somma che si prevede di recuperare dall'evasione con esclusione delle sanzioni e degli interessi.

A chiusura dell'esercizio, il fondo così determinato ed eventualmente rettificato, sarà ripartito per le seguenti finalità e con la percentuale a fianco di ciascuna segnata:

- a) per il miglioramento delle attrezzature, anche informatiche, dell'ufficio tributi nella misura del 5%;
- b) per l'arredamento degli uffici tributari nella misura del 5%;
- c) il rimanente 20% per l'attribuzione di compensi incentivanti, distintamente per ciascuna entrata, al personale dipendente dell'ufficio tributi.
- d) La liquidazione di compensi incentivanti sarà disposta dal responsabile del servizio.

Art. 23

Compensi ai messi notificatori comunali tributari

Ai messi notificatori comunali tributari, per l'attività di notificazione prevista dalla vigente normativa compete un compenso pari al costo della raccomandata postale con avviso di ricevimento. La liquidazione del compenso avverrà sulla scorta delle somme introitate dal Comune e pagate dai contribuenti a titolo di spese ripetibili, per tutti gli atti notificati dai medesimi soggetti

Art.24

Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.





**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

3. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014.

IL PROPONENTE  
*F.to Dott. Cirrito Elio*

Parere in ordine alla REGOLARITA' TECNICA
---

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO <i>F.to Dott. Cirrito Elio</i>
---



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

Letto, approvato e sottoscritto:

**IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO**

*F.to MISTRETTA EPIFANIO*

**IL CONSIGLIERE ANZIANO**

*F.to PIRRELLO SALVATORE*

*MARIA*

**IL SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. Varveri Andrea*

**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 12-12-2014 e vi rimarrà fino al giorno 26-12-2014.

**II SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. Varveri Andrea*

**CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale, su analoga attestazione del responsabile del procedimento, certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio Telematico di questo comune il giorno 12-12-2014 e vi rimarrà fino al giorno 26-12-2014.

**II SEGRETARIO GENERALE**

*F.to Dott. Varveri Andrea*

**DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA**

(art.12, 2° comma L.R. m.44/91)

**È copia conforme all'Originale**

*in possesso di questo ufficio*

*Il responsabile del servizio Affari Generali*



**COMUNE DI SAN CATALDO**  
Provincia di Caltanissetta

---

**ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta di avere pubblicato la deliberazione n. 78 del 06-11-2014 all'Albo Pretorio di questo Comune il giorno 12-12-2014.

San Cataldo, 12-12-2014

Il Responsabile del Procedimento

F.to

**ATTESTATO DI DEFISSIONE DALL'ALBO PRETORIO**

Il sottoscritto Responsabile del Procedimento attesta che la deliberazione n. 78 del 06-11-2014 è stata defissa dall'Albo Pretorio Telematico di questo Comune il giorno 26-12-2014.

San Cataldo, 12-12-2014

Il Responsabile del Procedimento

F.to